

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1179 del 08/03/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta MORRIS PROFUMI S.p.A. - Modifica non sostanziale all'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con Determinazione del Dirigente e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata dal S.U.E.I. del Comune di Parma con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 37056 del 02/03/2015 in data 02/03/2015 prot.n. 37056 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1213 del 07/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MARZO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

II DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la nomina conferita con DDG 118/2017 e Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. del Comune di Parma con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 37056 del 02/03/2015, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.211906 del 20/11/2015 il Comune di Parma – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – *Servizio Edilizia Privata* ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata dal S.U.E.I. del Comune di Parma con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 37056 del 02/03/2015;

CONSIDERATO:

- che la Ditta MORRIS PROFUMI S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale relativamente all'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal S.U.E.I. del Comune di Parma con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 37056 del 02/03/2015) e s.m.i., trasmessa dal SUAP Comune di Parma con nota prot.n. 11553 del 17/01/2018 (Class. 2017.VI/9.5/84) ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/1121 del 17/01/2018, in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica non sostanziale;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la richiesta di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2018/1361 del 19/01/2018;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/3351 del 13/02/2018, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

RILEVATO:

- che la Ditta dichiarata inoltre che “...*In riferimento alle matrici acqua (autorizzazioni agli scarichi) e rumore, nulla è modificato rispetto a quanto contenuto nella Autorizzazione Unica Ambientale attualmente in nostro possesso....*”;
- che (L.R. 4/2010, D.P.R. 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 1 del DPR n. 59/2013, **l’atto di adozione dell’AUA emesso dall’Amministrazione Provinciale di Parma con Determinazione del Dirigente N.8232 del 09/02/2015, modificato con Determinazione del Dirigente N.70756 del 09/11/2015**, recepito nell’AUA rilasciata dal S.U.E.I. del Comune di Parma con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 37056 del 02/03/2015 in data 02/03/2015 prot.n. 37056, modificata dal Comune di Parma – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – *Servizio Edilizia Privata* con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.211906 del 20/11/2015, alla Ditta MORRIS PROFUMI S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Parma (PR), Loc. Roncopascolo, Via Maretto n. 13, C.A.P. 43126, **mantenendone invariata ogni altra parte**, limitatamente ai seguenti titoli abilitativi come da istanza pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;**

ed esclusivamente relativamente a quanto oggetto dell’istanza di modifica non sostanziale dell’AUA in esame.

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/3351 del 13/02/2018 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti menzionati nelle singole emissioni devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- per l’effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento ai criteri indicati nell’Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare al punto 2.3;
- si ricorda al Gestore il rispetto degli obblighi di cui all’art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP Comune di Parma in data 28/06/2016 prot.n.130180) e s.m.i., al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma e Consorzio Bonifica Parmense.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Direttivo Tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 3254/2018

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta Morris PROFUMI S.p.A., con impianti siti in via Mareto, 13, Loc. Roncopascolo, 43126, Parma(PR)– Riferimenti S.U.A.P. :Prot.n. 11553/2018 del 17/01/2018 class. 2017.VI/9,5/84 -

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 17/01/2018, prot. ARPAE PGPR/2018/1121 relativa alla richiesta di **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta in oggetto, si comunica quanto segue:

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda di modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto,

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con atto Prot.n.37056 del 02/03/2015 e s.m.i. emesso dal SUAP di PARMA;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "Produzione e imbottigliamento di profumi" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 5) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
- 6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
- 7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 8) è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

- **EMISSIONE E02 Aspirazione mensa aziendale**
- **EMISSIONI E03- 04 Aspirazioni laboratorio analisi e ricerca**
- **EMISSIONE E05 GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA A GASOLIO (potenza 280 KW)**
- **EMISSIONI E07- 08 Aspirazione laboratorio analisi e ricerca**

9) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta "Morris PROFUMI S.p.A." il cui Gestore è il Sig. Borri Giovanni, con sede legale in via Mareto, 13, Loc. Roncopascolo 43126, Parma(PR), possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Produzione e imbottigliamento di profumi" da svolgere negli impianti siti in via Mareto, 13, Loc. Roncopascolo, 43126, Parma(PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01 Impianto Post Combustione Catalitica (pompe vuoto)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati, aspirati nel miglior modo possibile e convogliati ad idoneo impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili, prima di essere inviati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale	80	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	8	m

L'impianto di Post combustione catalitica dovrà essere costruito in modo da garantire i seguenti parametri operativi:

temperatura di ossidazione	≥ 550°K
tempo di permanenza	≥ 0,3s
tenore libero di Ossigeno nell'effluente umido	≥ 3 %
Rendimento	> 90 %

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (S.O.V.)(esprese come C totale)	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di Ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 18% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE E06 Ricambio aria locale ricarica batteria muletti
(EMISSIONE ELIMINATA)**

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

I monitoraggi da effettuarsi a E01, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

In sede di Conferenza dei Servizi del 04/02/2015 la ditta ha confermato di aver installato e attivato, per l'emissione E01, il controllo in continuo della temperatura della camera di combustione catalitica con registrazione in continuo del dato, e che la registrazione è conservata e disponibile per l'Ente di controllo.

In relazione all'emissione E01 si prescrive che il monitoraggio e la registrazione in continuo del dato siano mantenuti e che tale registrazione sia conservata e disponibile all'Ente di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Energia elettrica (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, della quantità annua di indicatori di attività, e dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito allegandone i relativi certificati.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Morris PROFUMI S.p.A.
Partita IVA / Codice fiscale :	11046740152
Sede legale :	via Maretto, 13, Loc. Roncopascolo, 43126, Parma(PR)
Gestore :	Borri Giovanni
Sede locale impianti :	via Maretto, 13, Loc. Roncopascolo, 43126, Parma(PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione e imbottigliamento di profumi
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.9

Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Energia elettrica [KWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	722.000[KWh/anno]
Indicatore 2 :	Singoli prodotti utilizzati nel ciclo (alcol, essenze)
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	E01
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione ponderata :	8 [m]
Temperatura media emissioni :	-[°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	10,2 Kg/anno

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, condizionato al rispetto delle succitate prescrizioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Tecnico incaricato
 Matteo Dadà

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Il Responsabile del Distretto
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore: Matteo Dadà

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.